

**VIA PEC E VIA MEPA**

Spettabile  
GRUPPO D'ABBRACCIO SRL  
[gruppodabbraccio@legalmail.it](mailto:gruppodabbraccio@legalmail.it)

**OGGETTO: RDO 1988405 – SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DALLE SEDI DELLA DP E DELL'UP DI VERCELLI ALLA NUOVA SEDE UNICA - CIG 75439020DF - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA GARA EX ART. 76, COMMA 5, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016**

Considerato che:

- in data 22/06/2018 è stata pubblicata su MEPA la RDO 1988405 relativa alla SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DALLE SEDI DELLA DP E DELL'UP DI VERCELLI ALLA NUOVA SEDE UNICA, con invito a tutti i fornitori iscritti al bando SERVIZI/Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi) che effettuano il servizio in Piemonte, con scadenza 20/07/2018;
- in data 4/07/2018, in risposta ad alcuni quesiti, veniva espressamente chiarito che il requisito di partecipazione alla gara dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi non poteva essere soddisfatto con il solo subappalto, ma era necessario ricorrere all'avvalimento;
- in data 24/07/2018 sono state aperte le buste amministrative;
- in data 26/07/2018, con nota prot. 2018/54459, è stato attivato il soccorso istruttorio verso codesta Società, via PEC e tramite il canale comunicazioni del MEPA, comunicando che, poiché dall'esame della documentazione della busta amministrativa emergeva la volontà dell'operatore a ricorrere all'avvalimento per il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, era

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente**

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte  
Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino  
Tel. +39 0115587070 – Fax +39 0115587077 – Indirizzo e-mail: [dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it)  
Indirizzo PEC: [dr.piemonte.gppec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gppec@pce.agenziaentrate.it)

necessario trasmettere in originale o in copia autentica il contratto di avvalimento, così come previsto dall'art. 89, c. 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espressamente richiamato dai documenti di gara;

- in data 26/07/2018, tramite il canale comunicazioni del MEPA, codesta ditta comunicava di aver già inserito in gara la documentazione richiesta;
- in data 27/07/2018 codesta Società trasmetteva tramite PEC nota, prot. ricezione 2018/54720, del 27/07/2018, ribadendo quanto già comunicato tramite il canale MEPA e allegando nuovamente “dichiarazione di avvalimento” e contratto di subappalto S.V. Group SrL”;
- In pari data, l'Amministrazione ribadiva la mancanza del contratto e ne chiedeva nuovamente la spedizione;
- Da ultimo, la Società rispondeva via MEPA e via PEC, nota prot. 2018/55021 del 30/07/2018, dichiarando di allegare “contratto di avvalimento rilasciatoci dalla S.V. Group SrL”, e allegando nuovamente la dichiarazione di cui all'allegato A-BIS della gara, sottoscritta dalla S.V. Group SrL, già presente tra i documenti di gara.

Dato atto della scadenza dei termini per il soccorso istruttorio

#### SI DISPONE L'ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARA

Per le seguenti ragioni.

Tra le condizioni di partecipazione alla gara vi era il possesso del requisito dell'iscrizione all'albo trasportatori. Tale requisito poteva essere soddisfatto tramite l'istituto dell'avvalimento.

Tale istituto, regolato dall'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, prevede espressamente che “ ***(1) L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega (...) una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. (2) L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata***”

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente**

*dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. (...). (3) Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”.*

Tra i documenti allegati in gara erano presenti due dichiarazioni, ma non il contratto di avvalimento.

Il contratto non può essere sostituito da una delle altre dichiarazioni (DGUE e Allegato A-BIS), in quanto esse non contengono gli elementi essenziali di un contratto in generale (indicazione della volontà delle parti di addivenire ad un accordo contrattuale, condizioni, controprestazione, etc), né quelli richiesti da un contratto di avvalimento in particolare (specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria).

Nella stessa dichiarazione di cui all'allegato A-BIS, in ogni caso, la società ausiliaria si limita a “mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”, formula che l'art. 89, c. 1, ultima frase, sopra citato, ritiene insufficiente per rendere valido un eventuale contratto.

Infine, il contratto di avvalimento non può essere sostituito da un contratto di subappalto, quale quello inserito tra la documentazione relativa all'avvalimento, il cui valore è nullo in assenza di un contratto di appalto già stipulato e di un'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Poiché:

- il possesso del requisito di partecipazione relativo all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è elemento essenziale per procedere al prosieguo della gara;
- tale possesso andava dimostrato con i documenti sopra indicati;
- è stato richiesto con soccorso istruttorio l'allegazione del contratto di avvalimento non presentato in gara;

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente**

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte  
Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino  
Tel. +39 0115587070 – Fax +39 0115587077 – Indirizzo e-mail: [dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it)  
Indirizzo PEC: [dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

- Il documento non è stato trasmesso;
- I documenti inseriti in gara non si ritengono sufficienti ai sensi dell'art. 89, c. 1, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dal soccorso istruttorio il concorrente è escluso dalla gara, ai sensi dell'art. 83, c. 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

**Questa Stazione Appaltante dichiara esclusa dalla gara codesta società.**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Guido Veneziano

*(firmato digitalmente)*

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente**

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte  
Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino  
Tel. +39 0115587070 – Fax +39 0115587077 – Indirizzo e-mail: [dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it)  
Indirizzo PEC: [dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it)